



6.7.90.01 (ris. mun. n. 4956 del 17 ottobre 2017)

20 ottobre 2017

Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili

Il Municipio di Mendrisio

Visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa),
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2009 (ROSLa),
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP),
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);

Richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 31 marzo 2014 , in particolare gli artt. 113, 114 e 131;

emana

le seguenti disposizioni concernenti la repressione dei rumori molesti e inutili.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2. Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Mendrisio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

CAPITOLO 2

Norme comportamentali

Art. 3. Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00. Restano riservate le disposizioni speciali relative ai lavori agricoli e di giardinaggio, disciplinate separatamente.
3. Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4. Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5. Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6. Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
5. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
6. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari indicati ai superiori capoversi del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale può essere anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 7. Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8. Esercizi alberghieri e ristorazione

1. L'attività degli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Negli spazi adibiti all'esercizio alberghiero e sulla ristorazione non è possibile lo svolgimento di manifestazioni o di intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico va richiesta di volta in volta l'autorizzazione al Municipio per il tramite della Polizia comunale.
L'eventuale musica riprodotta dovrà essere di sottofondo, confinata all'interno dell'edificio e limitata ad un livello massimo di $Leq = 65dB(A)$.
3. Il Municipio può inoltre ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio.
4. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9. Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10. Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio secondo lo scadenziario previsto per l'annuncio delle manifestazioni, ma almeno 2 settimane prima dell'evento, in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 11. Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12. Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della Polizia comunale o dal responsabile della stessa.

Art. 13. Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
2. È segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14. Elicotteri

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15. Stand di tiro

Il Municipio, d'intesa con la società di tiro interessata, stabilisce il programma vincolante annuale delle attività di tiro e fissa gli orari d'apertura di tiro dello stand.

Art. 16. Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi e rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 17. Sirene e impianti d'allarme

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
Resta riservata l'applicazione degli artt. 82 e 86 OETV.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 18. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.-- a CHF 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Resta riservata l'applicazione dei disposti LOrP e ROrP.

Art. 19. Provvedimenti

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale n. 838 del 25 agosto 2009.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 31 agosto 2009 al 14 settembre 2009.

Modificata con l'aggiunta dell'art. 6 cpv. 6, approvata con risoluzione municipale no. 5939 del 14 giugno 2011; pubblicazione all'albo comunale dal 15 giugno 2011 al 30 giugno 2011.

Modifica art. 8, approvata con risoluzione municipale n. 6949 dell'11 ottobre 2011; pubblicazione all'albo comunale dal 18 ottobre 2011 al 2 novembre 2011.

Modifica richiamo leggi e artt. 3, 6, 13, 16, 18 approvati con risoluzione municipale n. 4956 del 17 ottobre 2017; pubblicazione all'albo comunale dal 23 ottobre 2017 al 21 novembre 2017.

Il Municipio